

dossier

XIX Legislatura

Ottobre 2026

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE

Atto del Governo n. 443



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – ✎ @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 417



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 532

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

Articolo 1 (<i>Modifiche al titolo I del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Modifiche al titolo II del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209</i>).....	2
Articolo 3 (<i>Modifiche al titolo III del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209</i>).....	2
Articolo 4 (<i>Modifiche al titolo IV del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209</i>).....	3
Articolo 5 (<i>Modifiche al titolo V del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209</i>).....	3
Articolo 6 (<i>Modifiche al titolo VI del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209</i>).....	3
Articolo 7 (<i>Modifiche al titolo VII del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209</i>).....	4
Articolo 8 (<i>Modifiche al titolo XIV del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209</i>).....	4
Articolo 9 (<i>Modifiche al titolo XV del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209</i>).....	4
Articolo 10 (<i>Modifiche al titolo XVI del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209</i>).....	5
Articolo 11 (<i>Modifiche al titolo XVIII del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209</i>).....	6
Articolo 12 (<i>Modifiche al titolo XIX del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209</i>).....	6
Articolo 13 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....	7

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo n.	443	
Titolo breve:	Vigilanza prudenziale sulle assicurazioni)	
Riferimento normativo:	Articoli 1 e 13, commi 14 e 15, della legge 13 giugno 2025, n. 91	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
	Senato	Camera
		<i>Assegnazione primaria:</i> VI Finanze
Commissione competente:	6 ^a (Finanze e tesoro) <i>in sede consultiva</i>	<i>Deliberazione di rilievi:</i> V Bilancio e Tesoro
	4 ^a (Politiche dell'Unione europea) e 5 ^a (Bilancio) <i>in sede osservazioni</i>	<i>Esame per i profili di compatibilità normativa UE:</i> XIV Politiche dell'Unione Europea

Articolo 1

(Modifiche al titolo I del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

La norma apporta modificazioni al titolo I del codice delle assicurazioni private (CAP), di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.

La lettera *a*) integra e modifica le definizioni recate dall'articolo 1, comma 1, del codice. Sono introdotte, tra l'altro, le definizioni di attività transfrontaliera significativa (attività svolta in uno Stato membro ospitante, in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, da un'impresa non classificata come piccola e non complessa, i cui premi lordi contabilizzati annui nello Stato ospitante siano superiori a euro 15.000.000 ovvero che sia considerata rilevante dall'autorità di vigilanza di tale Stato), di crypto-attività, di fattori e di rischio di sostenibilità, di gruppo piccolo e non complesso, di impresa piccola e non complessa, di impresa di partecipazione in imprese di assicurazione o di riassicurazione di Stati terzi, di impresa regolamentata, di misura di proporzionalità e di primo punto di lisciatura. Sono inoltre sostituite la definizione di impresa di partecipazione assicurativa e, alla lettera *r*), numero 3), l'individuazione dei grandi rischi nei rami danni, con l'aggiornamento delle soglie dimensionali riferite all'assicurato (totale dell'attivo dello stato patrimoniale superiore a euro 6.600.000, ricavi netti delle vendite o delle prestazioni pari a euro 13.600.000, numero medio di dipendenti superiore a duecentocinquanta unità), e sono modificate le definizioni di gruppo e di talune imprese del gruppo.

La lettera *b*) integra l'articolo 3-*bis*, comma 3, specificando che il principio di proporzionalità si applica in particolare alle imprese piccole e non complesse.

La lettera *c*) modifica l'articolo 10, prevedendo che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) possa scambiare informazioni con le autorità fiscali italiane (le informazioni provenienti da altro Stato membro sono scambiate solo con l'esplicito accordo dell'autorità da cui provengono) e che le disposizioni del medesimo articolo non ostino alla pubblicazione, da parte dell'IVASS, dei risultati degli stress test o alla loro trasmissione all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP).

Articolo 2

(Modifiche al titolo II del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni al titolo II del CAP:

- a) all'articolo 14, integra le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, richiedendo che i soggetti di cui alle lettere *e)* e *f)* del comma 1 soddisfino, rispettivamente, i criteri di competenza e correttezza e i criteri di idoneità e che l'impresa indichi se una sua domanda di autorizzazione presentata in un altro Stato membro sia stata respinta o revocata; fissa in otto mesi dalla ricezione della domanda il termine per la decisione in caso di valutazione congiunta ai sensi dell'articolo 203, comma 3-*bis*; introduce il comma 5-*ter*, in base al quale l'IVASS comunica all'AEAP ogni diniego dell'autorizzazione, ai fini dell'inserimento nella banca dati da essa tenuta;
- b) all'articolo 14-*bis*, integra il programma di attività con l'indicazione degli Stati membri, degli Stati terzi e delle eventuali aree geografiche di tali Stati in cui l'impresa intende operare;
- c) all'articolo 16, comma 3, sopprime le parole «in giudizio e», eliminando il riferimento alla rappresentanza in giudizio dell'impresa da parte del rappresentante generale della sede secondaria;
- d) all'articolo 19, introduce il comma 4-*bis*, che obbliga l'impresa a informare immediatamente l'IVASS delle modifiche dell'attività che incidano in maniera rilevante sul suo profilo di rischio o sulle attività svolte negli Stati membri ospitanti; l'IVASS ne dà tempestiva comunicazione alle autorità di vigilanza di tali Stati;
- e) all'articolo 23, comma 2, sopprime le parole «in giudizio e», eliminando anche in questa fattispecie il riferimento alla rappresentanza in giudizio dell'impresa;
- f) all'articolo 28, comma 4, richiede il soddisfacimento del criterio di correttezza in aggiunta ai requisiti di onorabilità e professionalità.

Articolo 3

(Modifiche al titolo III del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

Il comma 1 apporta numerose modificazioni al titolo III del CAP, concernente l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa.

Le lettere da *a)* a *e)* intervengono sul sistema di governo societario (articoli 30, 30-*bis* e 30-*ter*), prevedendo, tra l'altro, che la gestione dei rischi e la valutazione interna del rischio e della solvibilità (ORSA) tengano conto dei rischi di sostenibilità e delle preoccupazioni macroprudenziali, e introducono l'analisi degli scenari dei cambiamenti climatici (nuovo articolo 30-*ter*.1) e la disciplina della separazione delle funzioni fondamentali (nuovo articolo 30-*sexies*.1).

Le lettere da *f)* a *l)* modificano i criteri di valutazione delle riserve tecniche (articoli 36-*ter*, 36-*quater*, 36-*quinqies*, 36-*septies* e 36-*octies*), con riferimento al margine di rischio, alla struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio, all'aggiustamento di congruità e all'aggiustamento per la volatilità.

Le lettere da *m)* a *u)* intervengono sui criteri di investimento (articolo 37-*ter*), sul trattamento prudenziale delle partecipazioni (articolo 44-*ter*) e sul calcolo del Requisito patrimoniale di solvibilità (articoli 45-*septies*, 45-*octies*, 45-*novies*, 45-*duodecies*, 46-*bis* e 46-*undecies*), introducendo, in particolare, la disciplina degli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale (nuovo articolo 45-*septies*.1), per i quali il requisito patrimoniale è pari alla perdita di fondi propri di base che risulterebbe da una diminuzione istantanea del ventidue per cento del valore degli investimenti.

Le lettere da *v)* a *ee)* ridefiniscono l'informativa e il processo di controllo prudenziale (articoli da 47-*quater* a 47-*undecies*), prevedendo, tra l'altro, la possibilità per l'IVASS di concedere esenzioni e limitazioni in relazione alle informazioni quantitative periodiche (nuovo articolo 47-*quater*.1), i termini

per la presentazione delle informazioni all'IVASS (nuovo articolo 47-*quater*.2) e l'articolazione della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria in una parte destinata ai contraenti e ai beneficiari e in una parte destinata ai professionisti del mercato.

La lettera *ff*) introduce il capo IV-*quinqüies* (articoli da 47-*terdecies* a 47-*septiesdecies*), dedicato alle imprese piccole e non complesse. Sono disciplinati i criteri di classificazione, da verificare per i due esercizi consecutivi precedenti (tra i quali premi lordi contabilizzati in Stati membri diversi dall'Italia inferiori a euro 20.000.000 o al dieci per cento dei premi totali, riserve tecniche vita non superiori a euro 1.000.000.000, premi nei rami danni non superiori a euro 100.000.000, rispetto del Requisito Patrimoniale di Solvibilità), la procedura di classificazione da parte dell'IVASS, il ricorso a misure di proporzionalità da parte delle imprese classificate e non classificate come piccole e non complesse e il monitoraggio di tale ricorso da parte dell'Autorità.

Articolo 4

(Modifiche al titolo IV del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

Il comma 1, modificando l'articolo 51-*ter*, comma 1, del CAP, eleva da euro 5.000.000 a euro 15.000.000 la soglia di cui alla lettera *a*) e da euro 25.000.000 a euro 50.000.000 le soglie di cui alle lettere *b*) e *c*), rilevanti ai fini dell'applicazione del regime previsto per le imprese locali.

Articolo 5

(Modifiche al titolo V del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni al titolo V del CAP:

- a) all'articolo 59, integra le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, richiedendo il soddisfacimento dei criteri di competenza, correttezza e idoneità e l'indicazione di eventuali dinieghi o revoche di autorizzazioni in altri Stati membri; fissa in otto mesi dalla ricezione della domanda il termine per la decisione in caso di valutazione congiunta ai sensi dell'articolo 203, comma 3-*bis*; prevede, al nuovo comma 4-*bis*, l'applicazione degli articoli 47-*terdecies* e 47-*quaterdecies* qualora l'impresa intenda essere classificata come piccola e non complessa; introduce il comma 5-*ter*, in base al quale l'IVASS comunica all'AEAP ogni diniego dell'autorizzazione;
- b) all'articolo 60, comma 2, sopprime le parole «in giudizio e», eliminando il riferimento alla rappresentanza in giudizio dell'impresa da parte del rappresentante generale della sede secondaria.

Articolo 6

(Modifiche al titolo VI del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni al titolo VI del CAP:

- a) all'articolo 62, introduce il comma 2-*bis*, in base al quale l'impresa piccola e non complessa applica le disposizioni del capo IV-*quinqüies* del titolo III;
- b) all'articolo 66-*sexies*.1, introduce i commi 1-*bis* e 1-*ter*, che consentono all'impresa di non pubblicare la parte della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria destinata ai contraenti e ai beneficiari e prevedono, per l'impresa di riassicurazione captive che soddisfi determinate condizioni, l'obbligo di includere nella parte destinata ai professionisti del mercato i

solli dati quantitativi richiesti dalle norme tecniche di attuazione emanate dalla Commissione europea.

Articolo 7

(Modifiche al titolo VII del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni al titolo VII del CAP:

- a) all'articolo 72, comma 2, estende la presunzione di influenza dominante, salvo prova contraria, al caso in cui tale influenza sia esercitata mediante un coordinamento centralizzato sulle decisioni dell'altra impresa;
- b) all'articolo 76, introduce il comma 1-*bis*.1, che obbliga l'impresa a comunicare all'IVASS la sostituzione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo o sono titolari di funzioni fondamentali, unitamente ai motivi della sostituzione e alle informazioni necessarie per valutare l'idoneità dei nuovi soggetti, e modifica la rubrica dell'articolo in «Requisiti e criteri di idoneità».

Articolo 8

(Modifiche al titolo XIV del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

Il comma 1 apporta modificazioni al titolo XIV del CAP, in materia di vigilanza.

Le lettere *a)* e *b)* estendono la disciplina dell'articolo 190, comma 2, al soggetto incaricato della verifica della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di cui all'articolo 47-*septies*, comma 7, e coordinano il potere regolamentare dell'IVASS di cui all'articolo 191 con le raccomandazioni, le linee guida e le altre disposizioni di fonte europea.

La lettera *c)* introduce il capo I-*bis*, dedicato agli strumenti macroprudenziali. L'articolo 191-*bis* disciplina la gestione del rischio di liquidità da parte delle imprese; l'articolo 191-*ter* attribuisce all'IVASS poteri di intervento per porre rimedio a vulnerabilità concernenti la liquidità in circostanze eccezionali, tra i quali la limitazione o sospensione delle distribuzioni di dividendi, di altri pagamenti, del riacquisto di azioni, dei bonus e la sospensione dei diritti di riscatto dei contraenti di assicurazioni vita; l'articolo 191-*quater* disciplina le misure di vigilanza volte a preservare la situazione finanziaria delle imprese in presenza di shock eccezionali.

Le lettere da *d)* a *h)* modificano gli articoli 192, 193, 195, 195-*bis* e 203, in materia di poteri di vigilanza, di attività svolta in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi e di consultazione delle autorità di vigilanza, prevedendo, tra l'altro, al nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 203, la valutazione congiunta delle domande di autorizzazione su richiesta dell'autorità consultata.

La lettera *i)* introduce gli articoli 205-*quater* e 205-*quinquies*, che disciplinano la cooperazione e lo scambio di informazioni tra l'IVASS e le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante in relazione alle attività transfrontaliere significative, comprese le ispezioni congiunte.

La lettera *l)* modifica l'articolo 208-*quater*, in materia di piattaforme di collaborazione, prevedendo, tra l'altro, che, qualora l'AEAP abbia chiesto all'IVASS di effettuare un'ispezione presso un'impresa, l'IVASS la avvii tempestivamente, invitando a parteciparvi l'AEAP e le altre autorità interessate.

Articolo 9

(Modifiche al titolo XV del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

Il comma 1 apporta modificazioni al titolo XV del CAP, in materia di vigilanza sul gruppo.

La lettera *a)* modifica l'articolo 210, consentendo all'IVASS di considerare come gruppo due o più imprese che, a suo giudizio, siano sottoposte a direzione unitaria.

La lettera *b)* introduce l'articolo 210.1, che disciplina le misure di proporzionalità a livello di gruppo e i criteri di classificazione dei gruppi piccoli e non complessi, e l'articolo 210.2, che attribuisce all'IVASS poteri volti a rimuovere gli ostacoli alla vigilanza di gruppo.

Le lettere *c)* e *d)* modificano gli articoli 210-ter e 210-quater; la lettera *e)* introduce il capo II-bis, recante strumenti macroprudenziali a livello di gruppo (articoli 214-quater, 214-quinquies e 214-sexies), in materia di gestione del rischio di liquidità di gruppo, di poteri di vigilanza per porre rimedio a vulnerabilità di gruppo sotto il profilo della liquidità in circostanze eccezionali e di misure volte a preservare la situazione finanziaria del gruppo.

Le lettere da *f)* a *i)* modificano gli articoli da 215-bis a 215-quinquies, in materia di sistema di governo societario e di valutazione interna del rischio e della solvibilità a livello di gruppo, di concentrazione dei rischi e di operazioni infragruppo.

Le lettere da *l)* a *u)* intervengono sulla disciplina della solvibilità di gruppo (articoli 216, 216-ter, 216-quinquies, 216-sexies, 216-septies, 216-octies e 216-novies), introducendo, tra l'altro, la disciplina del metodo della deduzione e dell'aggregazione e della combinazione dei metodi (articoli 216-quinquies.1 e 216-quinquies.2), degli strumenti di capitale a lungo termine a livello di gruppo (articolo 216-quinquies.3), dell'inclusione della quota proporzionale (articolo 216-sexies.1), della relazione periodica di gruppo a fini di vigilanza e della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di gruppo (articoli 216-novies.1 e 216-novies.2).

Le lettere *v)*, *z)* e *aa)* modificano gli articoli 220-bis, 220-octies e 220-novies, in materia di misure di vigilanza nei confronti delle società di partecipazione assicurativa e delle società di partecipazione finanziaria mista.

Articolo 10

(Modifiche al titolo XVI del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni al titolo XVI del CAP:

- a) introduce l'articolo 220-undecies, in base al quale, in caso di deterioramento della solvibilità dell'impresa, l'IVASS può imporre al consiglio di amministrazione di aggiornare il piano preventivo di risanamento o di adottare le misure in esso previste, ovvero, in assenza del piano, di individuare le cause dell'inosservanza e le misure adeguate, nonché di sospendere o limitare le remunerazioni variabili, i bonus, le distribuzioni su strumenti di fondi propri e il rimborso o il riacquisto di elementi dei fondi propri;
- b) apporta modifiche di coordinamento formale e procedurale all'articolo 222, comma 2-quater;
- c) modifica l'articolo 222-bis, precisando l'obbligo di informare l'IVASS dell'inosservanza o del rischio di inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo e prevedendo che, se non è aperta una procedura di liquidazione entro due mesi, l'IVASS valuti se limitare o vietare la libera disponibilità degli attivi dell'impresa, chiedendo alle autorità degli Stati membri ospitanti di adottare le stesse misure;
- d) modifica l'articolo 223-bis, comma 1, coordinandolo con le nuove misure.

Articolo 11

(Modifiche al titolo XVIII del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni al titolo XVIII del CAP:

- a) all'articolo 310, comma 1, lettera *a*), integra l'elenco delle disposizioni la cui violazione è soggetta a sanzione amministrativa, includendovi, tra l'altro, le nuove disposizioni in materia di governo societario, informativa prudenziale, imprese piccole e non complesse, strumenti macroprudenziali e vigilanza di gruppo;
- b) all'articolo 311-*sexies*, estende all'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, la disciplina della responsabilità per le violazioni;
- c) modifica conseguentemente la rubrica dell'articolo 311-*septies*;
- d) all'articolo 328, comma 3, aggiunge un periodo in base al quale, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i proventi derivanti dalle sanzioni previste dal titolo XVIII affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 12

(Modifiche al titolo XIX del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni al titolo XIX del CAP, recante disposizioni transitorie e finali:

- a) abroga gli articoli 344-*bis* e 344-*quater*, recanti la disciplina transitoria del sistema *Solvency II*;
- b) sostituisce il comma 1 dell'articolo 344-*sexies*, prevedendo che, per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, i parametri standard dei sottomoduli della concentrazione del rischio di mercato e del rischio di spread relativi alle esposizioni verso le amministrazioni centrali o le banche centrali degli Stati membri, sostenute prima del 1° gennaio 2023 e denominate e finanziate nella valuta nazionale di qualsiasi Stato membro, siano identici a quelli applicati alle esposizioni denominate e finanziate nella loro valuta nazionale;
- c) modifica l'articolo 344-*octies*, prevedendo obblighi informativi a livello di gruppo in caso di applicazione delle misure transitorie sui tassi d'interesse privi di rischio e sulle riserve tecniche e attribuendo all'IVASS il potere di ridurre l'importo dei fondi propri derivanti da tali misure ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo;
- d) modifica l'articolo 344-*novies*, stabilendo che, dopo il 30 gennaio 2027, l'IVASS autorizza l'aggiustamento transitorio della struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio soltanto in casi determinati e rafforzando gli obblighi di informativa;
- e) modifica l'articolo 344-*decies*, stabilendo che, dopo il 30 gennaio 2027, l'IVASS autorizza la deduzione transitoria alle riserve tecniche soltanto in casi determinati e rafforzando gli obblighi di informativa;
- f) modifica l'articolo 344-*undecies*, in materia di piano di transizione e di informativa sull'impatto combinato delle misure transitorie;
- g) modifica l'articolo 346, comma 1, lettera *b*), del CAP, estendendo agli Stati confinanti la deroga che esclude dal perimetro dell'attività assicurativa (ramo assistenza) il soccorso stradale e il traino veicoli prestati da enti non assicurativi.

Articolo 13 ***(Clausola di invarianza finanziaria)***

La norma prevede che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione del decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT, in premessa, afferma che le disposizioni del provvedimento disciplinano prevalentemente il quadro prudenziale assicurativo nazionale, incidendo, in particolare, sugli obblighi organizzativi, informativi e prudenziali delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, nonché sulle modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza già attribuite all'IVASS. Per le disposizioni che attribuiscono nuovi compiti all'IVASS, l'Autorità provvede autonomamente, con forme di autofinanziamento basate sulle contribuzioni dovute dai soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte. Pertanto, dall'attuazione dello schema non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 1, la relazione tecnica afferma che la disposizione interviene principalmente sul quadro definitorio e sui principi generali della disciplina prudenziale assicurativa, introducendo e aggiornando definizioni rilevanti ai fini della vigilanza di gruppo, della proporzionalità, della sostenibilità e delle attività transfrontaliere. Le modifiche all'articolo 3-*bis* introducono il principio di proporzionalità con riferimento specifico alle imprese piccole e non complesse, mentre quelle all'articolo 10 ampliano i poteri di cooperazione dell'IVASS, che potrà scambiare informazioni con le autorità fiscali italiane, disciplinano le condizioni per la trasmissione di informazioni ricevute da altre autorità competenti dell'Unione europea e prevedono la pubblicazione dei risultati degli stress test e la loro trasmissione all'AEAP.

Con riferimento all'articolo 2, la RT afferma che la disposizione interviene sugli articoli 14, 14-*bis* e 19 del CAP in materia di accesso all'attività assicurativa e riassicurativa, al fine di recepire le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2025/2 con riguardo alla cooperazione tra autorità competenti e allo scambio di informazioni nei procedimenti autorizzativi. La lettera *a)* integra il contenuto della domanda di autorizzazione, prevedendo l'obbligo per l'impresa richiedente di indicare eventuali precedenti dinieghi o revoche di autorizzazioni intervenuti in altri Stati membri. La lettera *b)* (si tratta, in realtà, del numero 2) della lettera *a)*) modifica i termini per la conclusione del procedimento autorizzativo nelle ipotesi di valutazione congiunta tra autorità competenti di differenti Stati membri, prevedendo un termine di otto mesi decorrente dalla ricezione della domanda. Il nuovo comma 5-*ter* dell'articolo 14 introduce l'obbligo per l'IVASS di comunicare all'AEAP i provvedimenti di diniego dell'autorizzazione, le cui informazioni confluiscono nella banca dati europea prevista dalla direttiva. La disposizione introdotta all'articolo 14-*bis* amplia il contenuto del programma di attività allegato alla domanda di autorizzazione. La lettera *c)* (lettera *d)*

del testo), intervenendo sull'articolo 19, introduce obblighi informativi a carico delle imprese che modificano la propria attività in modo da incidere sul profilo di rischio.

Viene altresì precisato che le disposizioni attribuiscono all'IVASS attività ulteriori di valutazione, cooperazione amministrativa, scambio di informazioni e comunicazione verso le autorità europee, coerenti con le funzioni istituzionali già esercitate dall'Autorità in materia di autorizzazione e vigilanza prudenziale e alle quali la stessa potrà far fronte autonomamente sulla base di quanto indicato in premessa, ossia mediante forme di autofinanziamento basate sulle contribuzioni dovute dai soggetti vigilati.

La relazione tecnica nulla aggiunge relativamente alle lettere *c)*, *e)* e *f)* del medesimo articolo.

Con riferimento all'articolo 3, la RT afferma che la disposizione reca un ampio intervento di revisione del titolo III del CAP, recependo le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2025/2 alla direttiva 2009/138/CE (*Solvency II*) in materia di sistema di governo societario, gestione dei rischi, valutazione interna del rischio e della solvibilità (ORSA), rischi di sostenibilità, informativa prudenziale, requisiti patrimoniali e misure di proporzionalità applicabili alle imprese piccole e non complesse.

Le modifiche agli articoli 30, 30-*bis*, 30-*ter*, 30-*ter*.1 e 30-*sexies*.1 rafforzano gli obblighi concernenti il sistema di governo societario, la gestione dei rischi, la valutazione della solvibilità, la considerazione dei rischi climatici e di sostenibilità e la separazione delle funzioni fondamentali, introducendo obblighi organizzativi e procedurali a carico delle imprese vigilate. Nell'ambito di tali disposizioni sono attribuiti all'IVASS ulteriori poteri di vigilanza e di richiesta informativa, tra cui la possibilità di richiedere specifiche analisi concernenti i rischi di sostenibilità e le preoccupazioni macroprudenziali, nonché di verificare l'adeguatezza delle valutazioni effettuate a livello individuale o di gruppo; tali poteri sono coerenti con le funzioni di vigilanza prudenziale già esercitate dall'Autorità, che potrà farvi fronte autonomamente sulla base di quanto indicato in premessa.

Le modifiche agli articoli 36-*ter*, 36-*quater*, 36-*quinquies*, 36-*septies* e 36-*octies* aggiornano i criteri prudenziali concernenti la valutazione delle passività assicurative, il margine di rischio, la struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio, l'aggiustamento di congruità e l'aggiustamento per la volatilità, ridefinendo metodologie di calcolo e criteri applicativi e operando esclusivamente sul piano regolatorio. Con riferimento a tali disposizioni sono attribuiti all'IVASS compiti di autorizzazione, verifica e controllo relativamente all'applicazione di taluni regimi transitori, all'utilizzo dell'aggiustamento per la volatilità e alle ulteriori misure prudenziali previste dalla direttiva, attività che rientrano già nell'ambito delle competenze istituzionali dell'Autorità.

Le modifiche agli articoli 37-*ter*, 44-*ter*, 45-*septies*, 45-*septies*.1, 45-*octies*, 45-*duodecies*, 46-*bis* e 46-*undecies* intervengono sui criteri di investimento, sul trattamento prudenziale di specifiche partecipazioni, sul calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, sui modelli interni e sui calcoli semplificati.

Le modifiche agli articoli da 47-*quater* a 47-*undecies* ridefiniscono il sistema dell'informativa prudenziale e del processo di controllo prudenziale, introducendo regimi differenziati in funzione delle caratteristiche delle imprese e rafforzando i poteri informativi e di vigilanza dell'IVASS. Le attività aggiuntive attribuite all'Autorità consistono principalmente nell'esame delle informazioni trasmesse, nella concessione di esenzioni o limitazioni informative, nell'attività di monitoraggio e nel controllo del rispetto delle condizioni previste dalla normativa; esse sono coerenti con le funzioni già esercitate dall'Autorità, che potrà farvi fronte autonomamente sulla base di quanto indicato in premessa.

Le disposizioni del nuovo capo IV-*quinquies* disciplinano, relativamente al piano regolatorio, il regime delle imprese piccole e non complesse, individuando criteri di classificazione, procedure applicative, misure di proporzionalità e relativi meccanismi di monitoraggio. L'applicazione del nuovo regime comporta attività di verifica, classificazione, autorizzazione e monitoraggio da parte dell'IVASS, che costituiscono, tuttavia, esercizio delle funzioni di vigilanza prudenziale già attribuite all'Autorità dalla normativa vigente.

Con riferimento all'articolo 4, la RT afferma che la disposizione aggiorna le soglie dimensionali rilevanti ai fini dell'applicazione del regime previsto per le imprese locali, recependo le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2025/2 in materia di proporzionalità. Le disposizioni incidono esclusivamente sui parametri dimensionali utilizzati ai fini dell'applicazione del regime speciale previsto per le imprese locali, ampliandone il perimetro applicativo e favorendo una più corretta calibratura degli obblighi prudenziali.

Con riferimento all'articolo 5, la RT afferma che la disposizione modifica l'articolo 59 del CAP in materia di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, rafforzando il patrimonio informativo a disposizione dell'IVASS e i meccanismi di cooperazione tra autorità competenti degli Stati membri. Le modifiche prevedono l'ampliamento delle informazioni da fornire nell'ambito dei procedimenti autorizzativi, l'introduzione di termini specifici nei casi di valutazioni congiunte tra autorità europee, la comunicazione all'AEAP dei provvedimenti di diniego dell'autorizzazione e il coordinamento con il nuovo regime delle imprese piccole e non complesse. Le disposizioni comportano attività istruttorie, informative e di cooperazione amministrativa da parte dell'IVASS che si inseriscono, tuttavia, nell'ambito delle ordinarie funzioni di autorizzazione e vigilanza attribuite all'Autorità dalla legislazione vigente.

La relazione tecnica nulla aggiunge relativamente alla lettera *b)* del medesimo articolo.

Con riferimento all'articolo 6, la RT afferma che la disposizione introduce disposizioni di coordinamento con il nuovo regime delle imprese piccole e non complesse e con il sistema delle semplificazioni informative applicabili alle imprese di riassicurazione e alle imprese di riassicurazione captive, consentendo l'estensione delle misure di proporzionalità alle imprese disciplinate dal titolo VI e introducendo

specifiche semplificazioni in materia di relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria.

Con riferimento all'articolo 7, la RT afferma che la disposizione interviene sulla nozione di influenza dominante rilevante ai fini della vigilanza di gruppo e rafforza il presidio dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali e dei titolari delle funzioni fondamentali, introducendo obblighi informativi e documentali a carico delle imprese. Le attività connesse alla verifica dei requisiti, alle comunicazioni relative alla sostituzione degli esponenti aziendali e alle conseguenti valutazioni dell'Autorità rientrano nell'ambito delle funzioni di vigilanza già attribuite all'IVASS dalla normativa vigente.

Con riferimento all'articolo 8, la RT afferma che la disposizione reca un complesso insieme di modifiche finalizzate al rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, dello scambio di informazioni e dei poteri di vigilanza dell'IVASS nell'ambito delle attività svolte in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi. Le disposizioni disciplinano nuovi obblighi di cooperazione con le autorità degli Stati membri, l'attivazione di procedure di valutazione congiunta, la partecipazione a piattaforme di collaborazione coordinate dall'AEAP, lo svolgimento di ispezioni congiunte e il rafforzamento dei flussi informativi relativi alle attività transfrontaliere significative. Le attività previste si inseriscono nell'ambito delle competenze istituzionali già attribuite all'IVASS in materia di vigilanza prudenziale, cooperazione europea e tutela dei contraenti e costituiscono un adeguamento del sistema nazionale al quadro armonizzato previsto dalla direttiva (UE) 2025/2.

La relazione tecnica nulla aggiunge relativamente agli strumenti macroprudenziali introdotti dalla lettera c) del medesimo articolo.

Con riferimento all'articolo 9, la RT afferma che la disposizione modifica la disciplina della vigilanza di gruppo, la nozione di gruppo assicurativo, la classificazione dei gruppi piccoli e non complessi e gli strumenti finalizzati a rimuovere ostacoli all'esercizio della vigilanza consolidata. Le disposizioni introducono misure di coordinamento normativo, rafforzano il sistema di governo societario di gruppo, aggiornano la disciplina della solvibilità di gruppo e introducono nuovi strumenti macroprudenziali applicabili a livello di gruppo, tra cui obblighi concernenti la gestione del rischio di liquidità, la predisposizione dei relativi piani di gestione, il monitoraggio delle vulnerabilità sotto il profilo della liquidità e l'adozione di misure volte a preservare la situazione finanziaria del gruppo in presenza di shock eccezionali. Sono, inoltre, aggiornate la disciplina delle operazioni infragruppo, della concentrazione dei rischi, dei metodi di calcolo della solvibilità di gruppo e delle relative segnalazioni di vigilanza e sono introdotti nuovi obblighi informativi e nuovi termini per la trasmissione all'IVASS della documentazione prudenziale. Le disposizioni attribuiscono all'IVASS poteri di intervento in materia di gestione del rischio di liquidità a livello di gruppo, vigilanza macroprudenziale, valutazione delle relazioni periodiche di gruppo, determinazione di specifici parametri prudenziali, adozione di misure nei confronti delle società di partecipazione assicurativa e delle società di partecipazione finanziaria mista e

definizione delle modalità applicative di taluni criteri di calcolo della solvibilità di gruppo. Le attività di verifica, classificazione, autorizzazione, monitoraggio, controllo prudenziale, cooperazione con le altre autorità competenti e di partecipazione ai collegi delle autorità di vigilanza sono coerenti con le funzioni di vigilanza consolidata già esercitate dall'IVASS, che potrà farvi fronte autonomamente sulla base di quanto indicato in premessa.

Con riferimento all'articolo 10, la RT afferma che la disposizione introduce ulteriori strumenti di intervento precoce in caso di deterioramento della solvibilità dell'impresa, rafforza gli obblighi informativi nei confronti dell'IVASS e aggiorna il quadro delle misure di vigilanza applicabili nelle ipotesi di inosservanza o di rischio di inosservanza dei requisiti patrimoniali. In particolare, viene introdotto il nuovo articolo 220-*undecies* (nel testo della RT indicato come articolo 220-*decies.1*), che attribuisce all'IVASS il potere di imporre l'aggiornamento e l'attuazione dei piani preventivi di risanamento, nonché di adottare ulteriori misure volte a preservare la situazione patrimoniale dell'impresa, inclusa la limitazione delle remunerazioni variabili, delle distribuzioni e delle operazioni sui fondi propri. Sono, inoltre, rafforzati i poteri di intervento dell'Autorità nelle ipotesi di deterioramento della solvibilità e di inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo. Le attività di controllo, valutazione, monitoraggio e intervento previste dalla disposizione costituiscono esercizio delle funzioni di vigilanza prudenziale già attribuite all'Autorità dalla normativa vigente.

Con riferimento all'articolo 11, la RT afferma che le disposizioni aggiornano il sistema sanzionatorio estendendo il novero delle violazioni rilevanti e coordinando il regime delle responsabilità e delle sanzioni con le nuove disposizioni introdotte in materia di *governance*, gestione dei rischi, vigilanza prudenziale, vigilanza di gruppo e obblighi informativi, ed estendono taluni obblighi e responsabilità all'ultima società controllante italiana soggetta a vigilanza di gruppo. Le attività connesse all'accertamento delle violazioni, all'esercizio del potere sanzionatorio e all'adozione dei relativi provvedimenti rientrano nelle funzioni istituzionali già attribuite all'IVASS. Le disposizioni che modificano l'articolo 328 hanno mera finalità di coordinamento normativo e prevedono, in conformità alla disciplina già vigente, l'afflusso all'entrata del bilancio dello Stato delle somme introitate, salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo, che disciplina ed elenca i casi in cui le somme sono versate alla CONSAP al fine di finanziare il Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Con riferimento all'articolo 12, la RT afferma che le disposizioni aggiornano il quadro delle misure transitorie applicabili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione e ai gruppi assicurativi, con particolare riferimento alle misure relative alla struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, alle riserve tecniche, agli obblighi informativi verso il mercato e ai poteri di vigilanza dell'IVASS connessi all'utilizzo di tali misure, e introducono specifici obblighi informativi a livello di gruppo e ulteriori presidi di vigilanza volti a monitorare il ricorso alle misure transitorie. Le modifiche attribuiscono all'IVASS compiti di autorizzazione, valutazione e controllo

che rientrano nell'ambito delle funzioni istituzionali di vigilanza prudenziale già esercitate dall'Autorità.

Con riferimento all'articolo 13, la RT afferma che la disposizione reca la clausola di invarianza finanziaria e prevede, pertanto, che le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione del decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si osserva che la RT, pur riconoscendo in premessa che talune disposizioni del provvedimento attribuiscono nuovi compiti all'IVASS e qualificando come ulteriori o aggiuntive alcune delle attività previste dagli articoli 2 e 3, non fornisce elementi in ordine alla loro consistenza né i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di neutralità finanziaria richiesti dall'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge n. 196 del 2009, limitandosi a richiamare il meccanismo di autofinanziamento dell'Autorità.

In proposito, si ricorda che l'IVASS non risulta ricompreso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato¹ e che lo stesso fa fronte ai propri oneri di funzionamento mediante il contributo di vigilanza posto a carico dei soggetti vigilati ai sensi dell'articolo 335 del codice delle assicurazioni private, commisurato, per le imprese di assicurazione e di riassicurazione, a un importo non superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio². Ciò premesso, andrebbe confermato che gli eventuali maggiori costi connessi ai nuovi compiti potranno essere integralmente fronteggiati nell'ambito del predetto meccanismo di contribuzione, e quindi entro il limite massimo previsto dal citato articolo 335, senza riflessi sul bilancio dello Stato.

Con riferimento alle altre amministrazioni interessate, si osserva che le disposizioni non attribuiscono compiti ad amministrazioni pubbliche diverse dall'IVASS, ad eccezione dello scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), che appare riconducibile alle ordinarie attività istituzionali di tali autorità. Tanto premesso, non si formulano ulteriori osservazioni.

¹ Cfr. [l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato](#), individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, pubblicato dall'ISTAT il 30 settembre 2026.

² Articolo 335, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005, al netto della quota relativa agli oneri di gestione.